

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 02 DEL 16 Gennaio 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G/5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per la gestione e l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di beni, servizi e Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 11 del 05.09.2007 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta relativa alla fornitura, per un periodo di quattro anni, di farmaci alle ASL, AO, AOU e IRCCS operanti nella Regione Campania;
- che con determinazione n. 06 del 25.02.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n.1536 ("Fludarabina 50 mg flaconcini EV") alla ditta Bayer Spa;
- che relativamente alla aggiudicazione del lotto n. 1536 - "Fludarabina 50 mg flaconcini EV" - è stato stipulato apposito contratto con la società Bayer Spa la quale, al momento della aggiudicazione, risultava detenere l'esclusiva per il suddetto principio attivo con il prodotto denominato "Fludara 50mg IV 5 fiale";

CONSIDERATO

- che con nota prot. n. E20838 del 12.11.2008 la ditta Teva Italia Srl ha comunicato la nuova immissione in commercio del prodotto "Fludarabina Teva in soluzione pronta 50mg" (G.U. n. 81 del 05.04.2008);
- che in seguito a tale comunicazione si è provveduto a mezzo e-mail a trasmettere in data 13.11.2008 ai farmacisti delle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU. richiesta di parere in merito alla idoneità del prodotto "Fludarabina Teva in soluzione pronta 50mg";

- che con nota prot. E21532 del 04.12.2008 la dott.ssa Paola Di Capua, Farmacista dirigente So.Re.Sa., comunicava che erano stati acquisiti pareri positivi relativamente alla idoneità del predetto prodotto rispetto a quello di cui al bando di gara;

CONSIDERATO

- che l'art. 2 del Capitolato Speciale, approvato con determinazione n.11/2007 e sottoscritto dalla ditta Bayer Spa, prevede espressamente, in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali, la facoltà per So.Re.Sa. Spa di risolvere il relativo contratto stipulato in condizioni di esclusività;

ATTESO

- che in data 16.01.2009 il Responsabile Esecuzione Contratti Avv. Gianmarco Massa ha proposto nei confronti della ditta Bayer Spa la risoluzione del contratto di fornitura Farmaci, stipulato in data 11.04.2008, relativamente al lotto n. 1536 - Fludarabina 50 mg flaconcini EV - (AIC 029552015/M) a seguito della immissione in commercio da parte della Teva Italia Srl di un nuovo prodotto medicinale - Fludarabina Teva in soluzione pronta 50mg - che annulla situazioni di esclusività, ai sensi del precitato art.2 del Capitolato Speciale di gara;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante del 3 dicembre 2007,

DETERMINA

1- Di Risolvere il contratto stipulato in data 11 Aprile 2008 Rep. 08/08 con la Bayer, limitatamente al lotto n. 1536 a seguito di immissione in commercio del prodotto Fludarabina Teva in soluzione pronta 50mg da parte della ditta Teva Italia Srl;

2- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3- di notificare il presente provvedimento alle Ditte Bayer Spa e Teva Italia Srl;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

